

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

3.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche ed integrazioni al Titolo I e al Titolo II del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico, nonché alle disposizioni riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essiccazione dei bozzoli, contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623. (<i>Approvato con modificazioni</i>).	Pag. 17
Reclutamento straordinario di Capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	20
Soppressione del Comitato permanente del grano e attribuzione alla Corporazione dei cereali del compito di dare parere sulla determinazione del prezzo del grano	21

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al Titolo I e al Titolo II del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico, nonché alle disposizioni riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essiccazione dei bozzoli, contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2363. (213)

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, afferma che le proposte contenute in questo disegno di legge per modificare ed integrare le norme concernenti la disciplina della produzione e del commercio serico e quelle riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essiccazione dei bozzoli, sono quanto mai opportune perchè dirette a raggiungere la unificazione del tipo di seme di bozzolo reclamata oltre che dai produttori anche dagli industriali. Con tale unificazione non soltanto si potrà meglio competere sul mercato mondiale, ma sarà anche facilitata la specializzazione delle maestranze.

Opportunamente perciò il disegno di legge, modificando le precedenti disposizioni aumenta dal 5 al 20 per cento il quantitativo minimo di «ceppi da riproduzione» da impiegare annualmente da ogni stabilimento che produce il seme. È quindi da sperare che nello spazio di pochi anni la unificazione dei tipi e delle qualità di bozzoli diventi un fatto compiuto.

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Orlandini, De La Forest e Proserpio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FEROLDI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il progetto provvede anche a meglio disciplinare la stufatura e la essiccazione dei bozzoli nei vecchi e nei nuovi impianti.

La procedura per ottenere la concessione a nuovi impianti già in atto era invero molto lunga e determinava perdita di tempo, sicché molte volte si giungeva all'epoca della campagna senza che l'impianto fosse già in grado di funzionare. Si provvede quindi con le nuove norme a snellire tale procedura, affidando al Prefetto, previo parere di una Commissione tecnica provinciale, il rilascio della autorizzazione. Non soltanto così viene a semplificarsi il lavoro, ma si garantisce anche la efficienza stessa degli impianti, perché la Commissione, che risiede sul posto, ha la possibilità di controllare non solamente quello che è il piano della costruzione dell'essiccatoio, ma di seguire anche le costruzioni, perché siano aderenti ai requisiti tecnici prestabiliti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

Avverte che all'articolo 1 il relatore, d'accordo col Ministro di agricoltura e con quello di grazia e giustizia ha presentato due emendamenti.

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, dichiara che il primo emendamento si riferisce al 3° comma dell'articolo 2 del decreto da modificare e consiste nell'elevare a lire 5000, da lire 1000, l'ammenda prevista a carico dei conduttori di stabilimenti che non ottemperino agli obblighi sanciti nello stesso articolo 2. Ciò per rendere più rigorosa la disciplina della produzione. L'altro emendamento concerne il comma 4 dello stesso articolo 2 da modificare, ed ha lo scopo di mantenere la disciplina totalitaria degli ammassi collettivi. Questo secondo emendamento consiste nell'aggiungere, infine al 4° comma, le seguenti parole:

« In questo caso i bozzoli essiccati devono essere conferiti all'ammasso bozzoli della zona ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con i due emendamenti su indicati.

(È approvato).

ORSOLINI CENCELLI all'articolo 2 formula una raccomandazione affinché la produzione delle varietà di semi bachi tenga presenti in modo particolare le esigenze del mercato mondiale. Rileva che l'orientamento di tale mercato è verso la seta bianca, mentre i produttori italiani sono particolarmente orientati verso i bozzoli gialli. Ciò potrebbe determinare difficoltà per la esportazione, che è bene prevenire, d'altra parte se un diffuso

pregiudizio fa ritenere che il seme della seta bianca dia una resa più bassa per oncia, in Giappone si sono invece già ottenute rese anche superiori a quelle date dalla seta gialla. Vorrebbe perciò che nel determinare la qualità di bozzoli che devono produrre gli allevatori fosse imposto dal Ministero lo studio e la selezione per la produzione della qualità bianca, al fine di poter convenientemente competere sul mercato internazionale.

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, fa presente che già da qualche anno i produttori volevano aumentare la produzione del seme bianco; ma la qualità del seme disponibile non dette risultati confortanti.

Afferma l'opportunità che gli istituti preposti studiino questa materia. Già questo anno è stato fatto un discreto lavoro di selezione, però i risultati sono questi: su 10.000 once poste in allevamento per la distribuzione agli allevatori, soltanto 3.500 sono state ritirate appunto per quel senso di sfiducia che esiste nei riguardi della resa della qualità bianca. Riconosce che l'allevamento giapponese sta orientandosi decisamente verso la produzione del seme bianco, perchè il mercato americano, che è il maggiore consumatore, preferisce la seta bianca; deve augurarsi quindi che vi sia anche in Italia una piena ripresa della produzione del seme bianco, mercè l'interessamento anche delle organizzazioni interessate.

VIGNATI rileva che nell'articolo 2 viene fissato il 15 marzo di ogni anno come termine entro cui i produttori devono indicare agli istituti incaricati del controllo sulla produzione del seme bachi la quantità e qualità di seme che potranno in incubazione, nonché i quantitativi di ceppi loro occorrenti in più del 20 per cento obbligatorio. Ritiene che tale data non sia la più idonea, perchè la richiesta è in rapporto alla produzione della foglia e nel mese di marzo è difficile poter possedere dati precisi, salvo che non si tenga conto dei quantitativi richiesti nell'anno precedente.

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, ritiene giusta la data del 15 marzo, in relazione anche alle esigenze tecniche dei semai, i quali devono tempestivamente mettere in coltivazione le varietà di semi, per poter far fronte alle richieste per l'epoca stabilita. D'altra parte già nel regolamento è previsto che deve tenersi anche conto dei quantitativi dell'anno precedente.

PRESIDENTE è d'avviso che l'articolo 2 possa essere approvato nel testo presentato e che la Commissione possa far

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

propria la raccomandazione del Consigliere Nazionale Orsolini Cencelli, essendo indubbio che tutti gli organi responsabili devono orientarsi verso le esigenze del mercato.

(L'articolo 2 è approvato).

PRESIDENTE all'articolo 3, fa presente che vi sono due emendamenti presentati dal relatore, d'accordo col Governo, per l'opportuno snellimento della procedura e perchè sia chiamato a far parte della Commissione consultiva un rappresentante dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.

AIMI prospetta la opportunità che dalla autorizzazione prefettizia siano esclusi gli essiccatoi dei Consorzi provinciali delle fibre tessili, per i quali il Ministero di agricoltura dà preventivamente l'autorizzazione.

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che è intendimento del Governo di eliminare tale preventiva autorizzazione, affinché la disciplina degli essiccatoi abbia carattere uniforme.

Il primo emendamento proposto riguarda poi il terzo comma dell'articolo 4 da modificarsi, e consiste nel sostituire al testo Ministeriale il seguente altro:

« Il Prefetto, ricevuta la domanda, concede l'autorizzazione su relazione dell'apposita Commissione di cui al comma seguente, che deve ispezionare ogni impianto per cui l'autorizzazione stessa è chiesta ».

L'altro emendamento riguarda il 4° comma dello stesso articolo 4 da modificare e consiste nel sopprimere la parola « nonchè » nel testo originario del comma e di aggiungere in fine del comma stesso le seguenti altre parole: « nonchè da un rappresentante designato dall'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione ».

Tale emendamento trova particolare giustificazione nel fatto che gli essiccatoi del Veneto sono quasi tutti a forma cooperativa e fanno capo quindi all'Ente della Cooperazione di cui potrà essere molto utile la presenza di un rappresentante in seno alla Commissione.

ORSOLINI CENCELLI osserva che nel comma 2° non si accenna, fra gli elementi da indicarsi nella domanda, alle quantità di bozzoli che si possono essiccare.

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che di tali elementi si tiene conto nel successivo articolo 4.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con i due emendamenti suindicati.

(È approvato).

Pone in discussione l'articolo 4, al quale il relatore ha anche proposto emendamenti

diretti a ridurre a due soli tempi le operazioni di stufatura e di essiccazione dei bozzoli.

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che tali emendamenti corrispondono a esigenze di carattere strettamente tecnico. Accade infatti che molti impianti, non avendo una sufficiente potenzialità compiono tali operazioni con successive « scottate », il che costituisce grave danno per il filo, il quale subendo successive essiccazioni, quando si arriva alla filatura, si spezza molto più facilmente che non subendone una sola. Si era pensato perciò di ridurre le operazioni ad un sol tempo; ma, aderendosi ad un giusto concetto di gradualità prospettato dal Ministro di agricoltura, si propone per ora di limitare le operazioni a due soli tempi.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4 con le seguenti modificazioni al 2° comma dell'articolo 5 da modificare.

Sostituire alle parole « in due o più tempi » le seguenti: « al massimo in due tempi ».

Sostituire alle parole « negli intervalli tra i vari tempi delle operazioni », le seguenti: « negli intervalli tra i due tempi delle operazioni ».

(L'articolo 4 è approvato con tali emendamenti).

VIGNATI all'articolo 5 rileva che le autorizzazioni degli impianti vengono concesse per necessità della zona; vorrebbe perciò che invece della chiusura dell'esercizio, fossero sancite delle pene a carico di coloro che si rendono colpevoli di negligenza o imperizia.

ROJATTI pensa che si potrebbero demandare ai consorzi dei produttori le gestioni di essiccatoi indispensabili nella zona e per i quali abbiano a rilevarsi difetti di funzionamento per negligenza o imperizia del personale.

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che sono le stesse organizzazioni interessate che vigilano sulle operazioni di ammasso e di essiccazione. Il prefetto, quando deve far chiudere uno stabilimento, sente prima il parere della Commissione provinciale dove ci sono i diretti rappresentanti delle categorie interessate: deve quindi escludersi che dalla norma in esame possano derivare inconvenienti.

MUZZARINI osserva che il Prefetto ha del resto sempre la facoltà, per le norme vigenti, di requisire quegli stabilimenti i cui gestori si rivelassero incapaci, e di affidarli ai Consorzi.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 5.

(È approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Avverte che nel 1° comma dell'articolo 6, il Relatore ha presentato un emendamento concordato col Governo per sostituire alle parole: « demandato alla Commissione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956 », le seguenti: « demandato al Prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale ».

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che tale emendamento è una diretta conseguenza della impostazione data all'articolo 3 del disegno di legge con gli emendamenti testé approvati, al fine di sveltire la procedura delle autorizzazioni.

FERRARI ANGELO domanda se per gli impianti già in funzione occorra una nuova autorizzazione per attuare miglioramenti tecnici.

MORETTI GIUSEPPE, *Relatore*, non crede necessaria una nuova domanda con conseguente nuova autorizzazione, a meno che non si tratti di impianti da tempo fermi che intendano riprendere la lavorazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 6 con l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 7 e 8).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di Capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale. (226)

FEROLDI, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge mira a dare efficienza numerica ai quadri della Milizia forestale, la quale con le istituzioni delle Legioni della Libia e dell'Impero e con i nuovi compiti per l'Albania, ha di molto esteso la sua attività. Poiché con l'ordinaria forma di reclutamento attraverso l'Accademia forestale, non sarebbe possibile in breve volgere di tempo completare i quadri, il disegno di legge dà facoltà alla Milizia di assumere capi manipoli mediante concorso tra giovani forniti di laurea in scienze forestali od in scienze agrarie, che abbiano conseguito il grado di ufficiale in una delle Forze Armate dello Stato.

Il disegno di legge risponde ad esigenze inderogabili; nè deriverà alcuna diminuzione della efficienza tecnica della Milizia forestale per il fatto che potranno essere assunti laureati mancanti di una rigorosa specializzazione forestale, sia perchè in breve tempo essi potranno acquistare la pratica neces-

saria, sia perchè nei gradi più alti è preferibile ad una eccessiva specializzazione, l'aver esercitato un'attività professionale che consente spesso una visione più larga dei problemi.

VEZZANI rileva l'opportunità che i vincitori del concorso siano chiamati a frequentare un corso di specializzazione successiva. Si augura che questi giovani abbiano una visione effettivamente più ampia dei problemi che saranno chiamati a studiare, dato che essi dovranno occuparsi anche di quelli concernenti la montagna, che è opportuno non siano considerati da un punto di vista rigorosamente forestale.

PRESIDENTE ritiene che la raccomandazione del Consigliere nazionale Vezzani possa essere fatta propria dalla Commissione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ADINOLFI all'articolo 4° propone di sostituire alle parole « che abbiano ricoperto il grado di ufficiale » le parole « che ricoprano il grado di ufficiale », perchè il grado non si perde se non intervengono dimissioni o cause di indegnità.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con tale emendamento.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 2, 3, 4 e 5).

FEROLDI, *Relatore*, sull'articolo 6 ritiene che potrebbe essere giusto consentire ai vincitori del concorso, provenienti da altre amministrazioni dello Stato, di far valere, ai fini della loro carriera, gli anni di servizio già prestati.

ADINOLFI rileva che una tale norma verrebbe a ledere il diritto dei terzi, inquantochè vi sono già ufficiali che hanno acquisito il diritto ad una determinata anzianità e che perciò devono conoscere qual'è il posto che loro compete ai fini della promozione.

VIGNATI ritiene che si potrebbe tener conto del servizio prestato almeno agli effetti della anzianità relativa.

CAPIALBI afferma che sarebbe equo di trovar modo di conciliare il diritto all'anzianità dei provenienti dall'Accademia e l'interesse dei vincitori del concorso a vedersi riconosciuto in qualche modo il servizio prestato presso altra amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE ritiene che l'articolo 6 possa essere approvato nel testo ministeriale, senza emendamenti, e che soltanto a titolo di raccomandazione si segnali al Ministro la opportunità che si tenga un certo conto, per quanto possibile, dal punto di vista ammi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nistrativo, della posizione di coloro che provengono da altre amministrazioni dello Stato.

(L'articolo 6 è approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Soppressione del Comitato permanente del grano e attribuzione alla Corporazione dei cereali del compito di dare parere sulla determinazione del prezzo del grano. (228)

ALLEGRENI, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge ci riporta a circa 44 anni fa, all'inizio della battaglia del grano ed ai primi programmi che parevano allora mete irraggiungibili, laddove esse sono state non soltanto raggiunte ma brillantemente superate dalla volontà e dall'entusiasmo degli agricoltori italiani.

Il Comitato permanente del grano ha acquistato indubbe benemerienze nei lunghi

anni di sua vita, ma può oggi essere soppresso, per la sopraggiunta competenza della corporazione dei cereali ad esprimere i pareri che le venissero richiesti.

Pone in rilievo che la riunione speciale della corporazione dei cereali per la determinazione annua del prezzo del grano è presieduta dal Duce. Il che sarà appreso dagli agricoltori con grande entusiasmo e sarà nuovo motivo per gli agricoltori stessi a perseverare nell'azione saggia e decisa per il raggiungimento di quelle mete autarchiche che specialmente nel campo del grano sono importantissime non solo per consolidare i risultati ottenuti, ma per portare questi risultati molto più in là.

ORSOLINI CENCELLI raccomanda che nella fissazione del prezzo del grano si tenga anche conto del peso specifico.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

La riunione termina alle 11,15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modifiche ed integrazioni al Titolo I e al Titolo II del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico, nonché alle disposizioni riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essiccazione dei bozzoli, contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623. (213)

ART. 1.

All'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, modificato col Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623, è sostituito il seguente:

Art. 2. — Gli stabilimenti di produzione e di vendita del seme bachi, operanti a norma della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, potranno annualmente porre in vendita esclusivamente seme dei tipi e qualità che saranno stati determinati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, con decreto da pubblicare nel mese di febbraio dell'anno precedente.

Tale decreto fisserà anche i quantitativi totali percentuali tra i vari tipi e qualità di seme. L'organizzazione di categoria provvederà alla ripartizione di tali quantitativi totali percentuali fra le varie ditte produttrici e indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale dei tipi prescritti che è tenuta a produrre, in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli istituti incaricati del servizio di controllo di cui alla legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, prima dell'inizio della confezione.

I conduttori di stabilimenti di produzione e vendita seme bachi che non ottemperino

agli obblighi sanciti nel presente articolo sono puniti con l'ammenda non inferiore a lire cinquemila.

Indipendentemente dall'applicazione di tale penalità, è in facoltà dei funzionari e degli incaricati del servizio di vigilanza e controllo sugli stabilimenti di produzione seme bachi, ai sensi della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, di ordinare la essiccazione di quelle partite di bozzoli, destinate alla produzione del seme, che trovassero negli stabilimenti non conformi ai tipi e qualità da confezionare per l'annata in corso. In questo caso i bozzoli essiccati devono essere conferiti all'ammasso bozzoli della zona.

L'inosservanza della disposizione di cui al primo comma del presente articolo costituisce altresì infrazione valutabile ai sensi dell'articolo 48 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione.

ART. 2.

Gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei ceppi devono confezionare annualmente, in parti proporzionali e secondo indicazione fornita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quantitativo minimo necessario nei vari tipi e qualità di seme che saranno indicati in base alle determinazioni prese agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, per il fabbisogno degli stabilimenti che producono seme bachi per allevamenti industriali.

Ognuno di questi ultimi stabilimenti ha l'obbligo di ritirare annualmente dagli stabilimenti che preparano i ceppi e di impiegare per i propri allevamenti da riproduzione un quantitativo di ceppi non minore del 20 per cento del seme occorrente per i propri allevamenti da riproduzione. A tale fine deve annualmente indicare agli istituti incaricati del controllo sulla produzione del seme bachi di cui alla legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, entro il 15 marzo di ogni anno, la quantità e qualità di seme che porrà in incubazione per la riproduzione, nonché i quantitativi di ceppi da

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riproduzione dei quali, in più del venti per cento di cui sopra, intenda fornirsi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce infrazione valutabile ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione nei confronti degli stabilimenti inadempienti.

ART. 3.

All'articolo 4 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente:

Art. 4. — Chiunque intenda esercitare un impianto di stufatura ed essiccazione dei bozzoli deve chiedere preventiva autorizzazione al Prefetto della provincia nella quale ha sede l'impianto.

La domanda per la concessione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dai disegni e dalla descrizione particolareggiata dell'impianto e dell'attrezzatura e della pianta generale dei locali e deve contenere l'indicazione numerica delle varie categorie di personale con le quali si intende di far funzionare l'impianto.

Il prefetto, ricevuta la domanda, concede l'autorizzazione su relazione dell'apposita Commissione, di cui al comma seguente, che deve ispezionare ogni impianto per cui l'autorizzazione stessa è chiesta.

Per ogni provincia la Commissione di cui al precedente comma è composta da un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, Presidente, da un tecnico designato dalla Sezione fibre tessili del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura o dal Consorzio stesso, quando tale Sezione non sia stata costituita, da un tecnico designato dal Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, nonché da un rappresentante designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Contro la negata autorizzazione è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sentita una Commissione composta di un direttore di Regia Stazione sperimentale bacologica, di un rappresentante dell'Ente nazionale serico e del direttore della Regia Stazione sperimentale per la seta.

ART. 4.

All'articolo 5 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente:

Art. 5. — L'autorizzazione è accordata quando l'apposita Commissione che ispe-

ziona l'impianto riferisca al prefetto che i locali, le macchine, gli attrezzi, il personale direttivo e tecnico ed in genere il funzionamento dell'impianto sono tali da assicurare la razionale stufatura ed essiccazione dei bozzoli.

L'autorizzazione è data per una potenzialità di esercizio pari a otto decimi della potenzialità massima di soffocazione dell'impianto. La potenzialità massima verrà stabilita tenendo calcolo della possibilità di effettuare le operazioni di stufatura e di essiccazione dei bozzoli al massimo in due tempi, semprechè gli impianti siano convenientemente attrezzati per la buona conservazione dei bozzoli negli intervalli tra i due tempi delle operazioni.

Nessun impianto autorizzato può stufare ed essiccare complessivamente, durante il periodo stagionale di esercizio, un quantitativo di bozzoli superiore a quello per il quale l'autorizzazione è concessa. Il quantitativo dei bozzoli essiccati deve risultare da apposito registro ufficiale vidimato dal Prefetto, sul quale, giorno per giorno, debbono annotarsi, dall'esercente dell'impianto, tutte le operazioni compiute.

Le spese per le ispezioni compiute dalle Commissioni provinciali di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 4 sono sostenute in parti uguali dalle Organizzazioni di categoria interessate.

Le spese per l'eventuale esame da parte della Commissione di seconda istanza di cui al quinto comma dell'articolo 4 sono a carico di chi ricorre contro la decisione del Prefetto e sono calcolate sulla base delle disposizioni che regolano le missioni per conto dei privati.

ART. 5.

All'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente:

Art. 6. — Le autorizzazioni possono essere revocate, per irregolarità di funzionamento o per inosservanza di disposizioni di legge o di regolamento, accertate dalla Commissione provinciale di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 4.

È in facoltà del Prefetto di fissare, prima di disporre la revoca, un termine perentorio entro il quale l'esercente dell'essiccatoio è tenuto a rimettere l'impianto in regolare efficienza. Quando i difetti riscontrati richiedano lavori di riattazione incompatibili con il regolare funzionamento degli impianti, il Prefetto può, a suo insindacabile giudizio,

XXX^A LEGISLATURA. — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ordinare la temporanea chiusura dello stabilimento di stufatura e di essiccazione, per la durata dell'esecuzione dei lavori.

La sospensione temporanea dell'esercizio dello stabilimento o dell'impianto e la revoca dell'autorizzazione possono essere anche disposte per difetti di funzionamento derivati da negligenza o imperizia del personale.

ART. 6.

L'autorizzazione per l'esercizio di impianti di stufatura ed essiccazione di bozzoli è necessaria anche per gli impianti esistenti alla data di pubblicazione della presente legge e per la sua concessione si applicano tutte le norme e modalità di cui ai precedenti articoli, tranne quella dell'esame della domanda agli effetti della rispondenza dell'impianto a necessità contingenti, demandato al Prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale.

Agli effetti del presente articolo chiunque già esercisca un impianto di stufatura ed essiccazione di bozzoli deve farne denuncia al Prefetto entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo contemporaneamente gli elementi chiesti per le domande di nuove autorizzazioni.

In pendenza dell'esito della domanda gli impianti di cui ai precedenti comma possono funzionare per le campagne 1939 e 1940.

Chiunque faccia funzionare un impianto di stufatura ed essiccazione dei bozzoli per il cui esercizio sia stata negata l'autorizzazione o, nel caso previsto nel precedente comma, non sia stata presentata domanda di autorizzazione, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila. Sarà in ogni caso disposta la chiusura dello stabilimento o dell'impianto.

ART. 7.

Di ogni autorizzazione concessa per l'esercizio di stabilimenti ed impianti di stufatura ed essiccazione di bozzoli il prefetto darà notizia al Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale terrà l'elenco aggiornato degli stabilimenti od impianti autorizzati nella provincia e ne invierà copia all'Ente nazionale serico che curerà la tenuta dell'elenco aggiornato degli impianti autorizzati, per tutto il Regno.

ART. 8.

Sono abrogati l'articolo 7 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 aprile

1937-XV, n. 812, nonché ogni altra disposizione contrastante con quelle contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nella legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, nei titoli I e II del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956 e nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812.

Reclutamento straordinario di Capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia Nazionale Forestale. (226)

ART. 1.

Ferme restando le norme sul reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale stabilite col Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, il Ministro per l'agricoltura e foreste è autorizzato a coprire sino a $\frac{2}{3}$ dei posti vacanti di Capo Manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale alla data della entrata in vigore della presente legge, anche mediante appositi concorsi per titoli e per esami fra i giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che ricoprano il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato, che siano provvisti di speciali requisiti morali, fisici e politici fissati nei relativi bandi di concorso e che non abbiano superato il 28° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.

ART. 2.

Il reclutamento per coprire i $\frac{2}{3}$ dei posti vacanti, di cui al precedente articolo, avverrà mediante almeno due successivi concorsi da effettuare negli anni 1939 e 1940 in ragione di non oltre $\frac{1}{3}$ per volta delle vacanze stesse.

ART. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste, anche su proposta del Comando generale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

ART. 4.

I concorrenti, prima di sostenere le prove di esame di cui al successivo articolo, saranno sottoposti a visita medica per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia forestale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

ART. 5.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di materie tecnico-professionali.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

ART. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio sulla idoneità o meno degli aspiranti, sarà nominata con Decreto del Ministero per l'agricoltura e foreste.

I candidati riconosciuti idonei verranno nominati Capi Manipolo in servizio permanente effettivo secondo la graduatoria che fisserà la Commissione esaminatrice, e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'Acca-

demia militare forestale che conseguiranno la nomina a Capo Manipolo nello stesso anno.

Pertanto la loro nomina sarà fatta con riserva di anzianità assoluta.

Soppressione del Comitato permanente del grano e attribuzione alla Corporazione dei cereali del compito di dare parere sulla determinazione del prezzo del grano. (228)

ART. 1.

Il Comitato permanente del grano, istituito con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 4 luglio 1925-III, n. 1181, è soppresso.

ART. 2.

Il prezzo del grano di qualità «buono mercantile», tenero e duro, di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, sarà stabilito, entro il 15 giugno di ogni anno, su parere della Corporazione dei cereali, riunita in seduta speciale sotto la presidenza del Duce.